

Causa T-16/89

Hans Herkenrath e altri contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Retribuzioni — Interessi di mora
e compensativi »

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 26 febbraio 1992 II - 276

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Retribuzione — Adeguamento quinquennale — Arretrati — Diritto a interessi di mora — Insussistenza, per mancanza di credito certo o determinabile (Statuto del personale, art. 65)*
2. *Dipendenti — Retribuzione — Coefficienti correttori — Adeguamento quinquennale — Arretrati — Danno risultante dalla svalutazione monetaria — Domanda di interessi compensativi — Rigetto in assenza di illecito dell'amministrazione (Statuto del personale, art. 65, n. 2)*

1. L'obbligo di corrispondere interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi oggettivi. Poiché i poteri attribuiti al Consiglio dall'art. 65 dello Statuto per adeguare le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti e

degli altri agenti e per determinare i coefficienti correttori da applicare alle stesse implicano un margine discrezionale, non esiste alcuna certezza circa la portata di tali adeguamenti e di tali determinazioni prima che il Consiglio si sia avvalso di tali poteri ed abbia adottato il previsto regolamento, sicché, mancando

questo presupposto, gli arretrati di retribuzione, qualora siano versati senza ingiustificato ritardo dopo l'adozione del regolamento, non devono essere gravati da interessi di mora.

2. Dall'art. 65, n. 2, dello Statuto del personale emerge che le decisioni di adeguamento dei coefficienti correttivi che si applicano alle retribuzioni vanno adottate senza alcun ritardo ingiustificato. Pertanto qualsiasi ritardo ingiustificabile nell'emanazione della normativa in questo settore dev'essere considerato illecito. Dovendosi valutare se un ritardo è ingiustificato va tenuto conto del fatto che le istituzioni debbono disporre di un ter-

mine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso di specie e della complessità della questione, per mettere a punto le proprie proposte o decisioni.

Quando una normativa relativa all'adeguamento dei coefficienti correttivi viene elaborata, e successivamente adottata, entro un termine giustificato dalle circostanze del caso, il danno derivante agli interessati dalla perdita del potere di acquisto degli arretrati di retribuzione non può, in assenza di qualsiasi illecito imputabile all'amministrazione, conferire il diritto al versamento di interessi compensativi.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
26 febbraio 1992 *

Nella causa T-16/89,

Hans Herkenrath e a. (omissis), dipendenti di ruolo e altri agenti della Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati B. Potthast e H. J. Rüber, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Henri Étienne, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il tedesco.